

# Per le imprese di acquacoltura esonero contributivo parziale per dicembre 2023

Le imprese e i consorzi sono quelli colpiti dalla crisi determinata dalla proliferazione del “granchio blu”

/ Daniele SILVESTRO

La situazione emergenziale dovuta alla diffusione del **granchio blu** e la conseguente crisi economica hanno provocato situazioni di grave difficoltà per i consorzi e le imprese del settore dell'acquacoltura sul territorio nazionale, spingendo il Governo a intervenire al fine di sostenere l'attività produttiva delle imprese interessate e assicurare una rapida ripresa al settore.

Infatti, in sede di conversione in legge è stato inserito il comma 2-*bis* all'[art. 10](#) del DL 104/2023, il quale prevede un **esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle imprese e consorzi che svolgono attività di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione del c.d. “granchio blu”.

Più precisamente, il comma in argomento ha istituito – nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – un Fondo con dotazione di **500.000 euro** per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50%, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore. L'operatività dell'esonero è tuttavia subordinato all'emanazione di un decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale stabilire i criteri e le modalità di erogazione delle somme stanziare ai fini del rispetto del limite di spesa (500.000 euro).

Criteri e modalità attuative che **sono stati definiti** con il DM [15 dicembre 2023](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2024.

In particolare, per quanto concerne l'ambito di applicazione, il decreto in commento stabilisce che possono accedere alla misura agevolativa i consorzi e le imprese di acquacoltura che svolgono come attività principale quella identificata dal codice **ATECO 03.21**. (acquacoltura marina).

Il decreto precisa poi che l'agevolazione è costituita dall'esonero dal versamento del **50%** dei contributi pre-

videnziali, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del dipendente, relativamente al periodo di competenza **dicembre 2023**.

In merito agli aspetti operativi, il decreto in commento stabilisce che i consorzi e le imprese del settore dell'acquacoltura sono tenuti a presentare **apposita domanda** alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Tuttavia, i criteri e le modalità di presentazione delle domande – nonché le modalità di trasmissione all'INPS dell'elenco dei beneficiari – verranno fissate con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede all'esame istruttorio delle domande pervenute e, una volta concluso l'esame istruttorio:

- **quantifica l'ammontare** dell'esonero contributivo sia in relazione a ciascuna domanda presentata sia alla somma complessivamente richiesta da tutti i richiedenti ai fini del rispetto dei limiti di spesa;
- predispone la **graduatoria** delle domande ammesse al beneficio;
- **notifica** a ciascun beneficiario e all'INPS, per i conseguenti adempimenti, l'ammontare dell'esonero riconosciuto.

Nell'ipotesi in cui il totale degli esoneri contributivi riconoscibili alla generalità dei richiedenti sia complessivamente superiore ai limiti di spesa previsti, l'entità dell'agevolazione riconosciuta a ciascun richiedente verrà **rideterminata** per ciascuna domanda accolta, in misura proporzionale al totale dei contributi riconoscibili.

Se alla data di adozione del provvedimento di accoglimento delle domande di esonero il datore di lavoro ha già provveduto al versamento della contribuzione relativa al periodo di competenza dicembre 2023 (oggetto dell'agevolazione), l'esonero riconosciuto sarà compensato dalle imprese interessate tramite **conguaglio** con il versamento della contribuzione corrente, secondo modalità che saranno indicate dall'Istituto previdenziale.